



**Regolamento recante la disciplina dei contratti passivi
relativi all'acquisizione di forniture, servizi e lavori sotto
soglia *ex art. 36 D. Lgs. 50/2016.***

REVISIONI			
Numero Rev	Data	Descrizione (Rif.)	Note
00	Febbraio 2012	Prima Emissione	
01	11.09.2017	Adeguamento normativo e inserimento rif. Commissioni e Vendite	Consiglio di Amministrazione

Sommario

Premessa	3
SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
SEZIONE II – FASI DELLE PROCEDURE DI SCELTA DEI CONTRAENTI, PER GLI APPALTI SOGGETTI AD APPLICAZIONE DEL CODICE	8
SEZIONE III – COMMISSIONE AGGIUDICATRICE	13
SEZIONE IV: ESECUZIONE	15
SEZIONE V – ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI	16

Premessa

ASCIT – Servizi Ambientali S.p.A. (di seguito solo ASCIT), intende disciplinare la propria attività contrattuale in conformità alla normativa vigente, anche e specialmente con riferimento alle previsioni di cui al “Codice dei contratti pubblici” (di seguito solo “Codice”) di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, emanato in attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE.

La disciplina contenuta nel Regolamento è stabilita e dovrà essere interpretata nel rispetto dei principi e delle norme sovraordinate vigenti in materia di contratti pubblici, azione amministrativa, anticorruzione e trasparenza, ivi compresa e specialmente la legge 6 novembre 2012 n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione". Il Regolamento troverà applicazione in coerenza con le procedure di qualità aziendali ed in conformità alla normativa europea UNI ISO 37001 sui Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione.

Il Regolamento è da intendersi sostitutivo di quello già adottato ed approvato da ASCIT con delibera del 01.02.2012, che si intende abrogato e perde validità ed efficacia con l'entrata in vigore del presente.

* * *

SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI**Art. 1 – Oggetto del Regolamento**

Il Regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l'acquisizione di beni, servizi e lavori, di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi dell'art. 36 del Codice. Per le procedure aperte e ristrette e comunque per gli affidamenti di contratti di importo unitario superiore alla soglia di cui all'art. 35 del Codice, si applicano direttamente le norme di legge.

Il Regolamento disciplina altresì le modalità di nomina di Commissioni e Seggi di gara, l'istituzione e l'utilizzo di Elenchi di operatori economici qualificati, la scelta dei contraenti relativamente a contratti attivi.

Il Regolamento non si applica ai rapporti:

- di lavoro subordinato (con il personale a qualunque titolo in servizio presso ASCIT)
- con le Amministrazioni che detengono il capitale sociale
- con gli organi di gestione ed amministrazione (Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico, Direttore Generale, Collegio dei revisori, ..)
- con le pubbliche amministrazioni nell'esercizio delle loro attività istituzionali.

Art. 2 - Norme sovraordinate e principi applicabili.

Il Regolamento è fonte secondaria rispetto al Codice ed alle norme di legge vigenti, nel cui rispetto deve essere applicato.

Si applicano agli affidamenti di appalti, i principi di cui al Codice medesimo. Per quanto non previsto dal Codice si applicano, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative ad esse presupposte e con esse comunque connesse, le disposizioni e i principi di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 241. Si applicano invece alla fase di esecuzione del contratto, le disposizioni e i principi di cui al Codice Civile, in quanto compatibili e salve le espresse deroghe e previsioni di cui al Codice dei contratti pubblici.

Formano inoltre parte integrante e sostanziale del presente Regolamento, e si intendono richiamate ai fini delle procedure di affidamento effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, del Codice di Comportamento e di tutte le altre misure

organizzative anticorruzione adottate da ASCIT (prima o dopo l'entrata in vigore del Regolamento) anche ai fini della certificazione Uni ISO 37100.

Art. 3 – Programmazione

ASCIT adotta, sulla base del fabbisogno rilevato presso tutti gli uffici, la propria programmazione annuale e pluriennale per le acquisizioni di servizi e forniture e per la realizzazione di lavori, nel rispetto dei principi di cui all'art. 21 del Codice e in coerenza con il bilancio.

Al fine della programmazione per l'anno successivo tutti gli uffici entro il mese di maggio di ogni anno comunicano all'ufficio del Direttore Generale i propri fabbisogni. ASCIT inserirà in atti di programmazione interni tutti gli affidamenti prevedibili almeno su base annuale e, per quanto possibile, pubblicherà atti di programmazione su base biennale per servizi e forniture di importo unitario pari o superiore ad euro 40.000 e su base triennale per i lavori di importo unitario pari o superiore ad euro 100.000. Salvi i successivi eventuali aggiornamenti.

Art. 4 – Limiti di importo e procedure per l'affidamento degli appalti

Le procedure ed i criteri di aggiudicazione applicabili in ragione dell'importo e dell'oggetto di ciascun contratto sono:

PER SERVIZI E FORNITURE:

- a) di importo inferiore a 40.000 euro:
 - affidamento diretto, con offerta economicamente più vantaggiosa o prezzo più basso
- b) di importo inferiore a 209.000 euro:
 - procedura negoziata con almeno 5 inviti:
 1. esclusivamente con offerta economicamente più vantaggiosa per servizi sociali, i servizi ad alta intensità di manodopera come definiti dall'art. 50 comma 1 del Codice, e i servizi di ingegneria e architettura e gli altri servizi di natura tecnica e intellettuale [ex art. 95 comma 3 lett. a) e b) del Codice]
 2. con offerta economicamente più vantaggiosa o prezzo più basso per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate, o le cui condizioni sono definite dal mercato, o se sono caratterizzate da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo [ex art. 95 comma 4 lett. b) e c) del Codice]
- c) di importo pari o superiore a 209.000 euro:
 - procedura aperta/ristretta sopra soglia, con offerta economicamente più vantaggiosa, o prezzo più basso, per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate, o le cui condizioni sono definite dal mercato [ex art. 95 comma 4 lett. b) del Codice]

LAVORI:

- a) di importo inferiore ad Euro 40.000,00 affidamento diretto, con offerta economicamente più vantaggiosa o prezzo più basso
- b) di importo inferiore ad Euro 40.000,00 esecuzione in amministrazione diretta
- c) di importo inferiore ad Euro 150.000,00 procedura negoziata con almeno 10 inviti, con offerta economicamente più vantaggiosa o prezzo più basso, solo se esecutivo a base di gara [art. 95 comma 3 lett. a)]
- d) di importo inferiore ad Euro 200.000,00 se di somma urgenza, con procedura negoziata
- e) di importo inferiore ad Euro 1.000.000,00 procedura negoziata con almeno 15 inviti, con offerta economicamente più vantaggiosa o prezzo più basso (se esecutivo a base di gara)

- f) di importo inferiore ad Euro 2.000.000,00 procedura aperta/ristretta sotto soglia, con offerta economicamente più vantaggiosa o prezzo più basso (se esecutivo a base di gara)
- g) di importo inferiore ad Euro 5.225.000,00 procedura aperta/ristretta sotto soglia con offerta economicamente più vantaggiosa
- h) di importo pari o superiore ad Euro 5.225.000,00 procedura aperta/ristretta sopra soglia con offerta economicamente più vantaggiosa
- i) qualunque importo, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 63 del Codice, procedura negoziata

Art. 5 - Adeguamento degli importi e delle soglie UE

Gli importi indicati al precedente articolo, e le soglie di rilevanza europea, sono oggetto di necessario adeguamento, con conseguente modifica del presente Regolamento, in tutti i casi di aggiornamento secondo la normativa vigente. Nelle more delle modifiche da apportare al Regolamento, il personale applica comunque le soglie vigenti al tempo di ogni affidamento, ed aggiornate come per legge, disapplicando quelle contenute nel Regolamento, ove in contrasto.

Art. 6 - Importo del contratto a base di gara e aggiudicato

L'importo contrattuale è sempre indicato al netto degli oneri fiscali (I.V.A.). L'importo del corrispettivo posto a base di gara comprende qualsiasi eventuale opzione proroga o rinnovo del contratto, secondo le indicazioni di cui agli artt. 28, 35 e 51 del Codice.

Negli atti di gara, è dato conto dei costi per manodopera e sicurezza stimati dalla Committente come per legge. I concorrenti a loro volta indicano sempre i propri costi aziendali per la sicurezza e, nelle procedure di affidamento diverse dall'affidamento diretto, anche i propri effettivi costi per la manodopera.

Art. 7 – Divieto di frazionamento elusivo

In conformità alle previsioni del Codice, è sempre vietato il frazionamento elusivo, così come è vietata l'aggregazione artificiosa di singole acquisizioni. Il frazionamento è comunque ammissibile nei casi previsti dalla legge, e nei casi in cui sia necessario provvedere con urgenza (mediante affidamento diretto o procedura negoziata) per dare risposta immediata ad un fabbisogno non rimandabile, nelle more di una procedura di affidamento ordinaria o comunque di più lunga durata.

Art. 8 – Casi particolari

E' possibile il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (al di fuori delle ipotesi di cui al precedente art. 4) nei casi di cui all'art 63 del Codice al quale espressamente si rinvia.

Art. 9 - Acquisti mediante centrali di committenza e piattaforme telematiche

Restano fermi, per quanto applicabili, gli eventuali obblighi di acquisizione centralizzata e tramite piattaforme telematiche previsti dalla normativa vigente.

E' ammissibile il ricorso a tali modalità di acquisto anche al di fuori degli obblighi normativi, nel rispetto dei principi e dei vincoli imposti dal Codice e comunque entro i limiti di legge.

ASCIT può negoziare, nei limiti di legge e regolamentari, condizioni contrattuali più vantaggiose rispetto a quelle garantite dalle procedure di acquisizione esperite dalle centrali di committenza direttamente con l'operatore economico selezionato.

Art. 10 – Responsabile del Procedimento

ASCIT nomina uno o più Responsabili del procedimento nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 31 del Codice, nelle Linee Guida n. 3 recanti *“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”* ed in ogni altro atto normativo e/o regolamentare vigente.

Il RUP è responsabile per l'intero ciclo di realizzazione di ciascun contratto per il quale è nominato. Il RP è responsabile per le singole fasi (programmazione-progettazione-affidamento-esecuzione) di detto ciclo, per le quali è nominato.

Il RUP/RP è nominato in fase di programmazione o comunque con il primo atto utile per ciascun appalto. Il RUP/RP è un dipendente in ruolo o almeno in servizio, ed è nominato dal CDA. Nel caso in cui l'ufficio di RUP/RP cada in capo al Direttore, esso potrà essere nominato: con proprio atto autonomamente solo per i contratti di importo inferiore ad Euro 40.000,00; dal CDA in tutti gli altri casi.

Il RUP/RP risponde per tutti gli adempimenti relativi alle procedure di affidamento, nessuno escluso, conformandosi anche alle misure anticorruzione ed alle procedure di cui al MOG 231/2001 adottati dalla Società. Il RUP può delegare funzioni ed adempimenti in conformità all'ordinamento aziendale ed alle vigenti norme di legge.

Art. 11 - Supporto al RUP/RP e sua formazione

Per l'esecuzione dei propri compiti il RUP/RP si avvale del supporto del personale aziendale, in conformità alle procedure aziendali. In fase di esecuzione si avvale del DEC (per servizi e forniture) e del DL (per i lavori). ASCIT può istituire uffici di supporto ai RUP/RP cui adibire unità di personale in servizio, nonché ricorrere nei limiti di legge ad eventuali supporti esterni, potendo altresì affidare servizi e funzioni ausiliarie alla committenza in conformità alle previsioni del Codice. Garantisce ai RUP/RP, ed ai soggetti che astrattamente hanno i titoli e le competenze per essere nominati in futuro RUP/RP, adeguati percorsi di formazione e aggiornamento, in conformità alle previsioni normative vigenti.

Art. 12 - Obblighi di correttezza e conflitto di interessi

Valgono, relativamente ai RUP/RP ed al personale a qualunque titolo coinvolto nell'affidamento e nell'esecuzione di contratti, le norme vigenti in materia di obblighi di correttezza e buona fede, e di conflitto di interessi o incompatibilità, con ogni conseguenza come per legge (ivi compresi gli obblighi di denuncia ed astensione).

Art. 13 - Norme di comportamento (D. Lgs. 231/2001, L. 190/2012, D. Lgs 33/2013, D.P.R. 62/2013)

Nei rapporti con gli operatori economici coinvolti nelle procedure di affidamento e nell'esecuzione dei contratti, i RUP/RP ed il personale aziendale garantiscono il pieno rispetto di tutte le norme di comportamento vigenti e/o adottate da ASCIT.

Parimenti, a ciascun operatore economico, sia in fase di partecipazione alla procedura che in fase di esecuzione del contratto, è imposto l'obbligo di agire secondo i principi di buona fede, lealtà e correttezza professionale, sia nei confronti di ASCIT che delle altre imprese candidate e/o concorrenti e/o esecutrici.

Art. 14 - Obbligo di comportamenti pro-concorrenziali

ASCIT garantisce, nelle procedure di scelta del contraente, il rispetto delle vigenti norme a tutela della concorrenza e del mercato.

Adotta comportamenti idonei a favorire l'accesso alle proprie gare per le micro piccole e medie imprese.

Le imprese invitate o comunque partecipanti alla gare indette da ASCIT sono tenute al rispetto delle norme contenute nella "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" (legge 4 agosto 2017, n. 124) e si astengono dal porre in essere comportamenti anticoncorrenziali.

Si intende per "comportamento anticoncorrenziale" qualsiasi comportamento - o pratica di affari - ingannevole, fraudolento o sleale, contrario alla libera concorrenza, in forza del quale l'operatore economico o il personale di ASCIT pongono in essere gli atti inerenti al procedimento concorsuale idonei a condizionarne l'esito in violazione di norme e principi vigenti. In particolare, e sempre che il fatto non costituisca autonomo o più grave reato, è vietato qualsiasi accordo illecito volto a falsare la concorrenza, quale:

- la promessa, l'offerta, la concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un terzo, di un vantaggio nell'ambito della procedura per l'affidamento di un appalto;
- il silenzio sull'esistenza di un accordo illecito o di una concertazione fra le imprese;
- l'accordo ai fini della concertazione dei prezzi o di altre condizioni dell'offerta;
- l'offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti affinché questi non concorrano alla gara di appalto o ritirino la propria offerta o che, comunque, condizionino la libera partecipazione alla gara medesima.

Ogni comportamento difforme sarà valutabile ai fini della responsabilità disciplinare per il personale di ASCIT ed in termini di moralità, anche ai fini di inviti ed ammissione a successive procedure di gara, per quanto riguarda gli operatori economici.

Art. 15 - Prevenzione degli illeciti in sede di gara

Il personale di ASCIT adotta ogni misura utile a garantire che in fase di gara non siano posti in essere illeciti, comunque connessi con il contratto da affidare e con la sua esecuzione.

Ciascun operatore economico coinvolto in procedure per l'affidamento di appalti pubblici indette da ASCIT è tenuto ad astenersi da qualsiasi tentativo volto ad influenzare i dipendenti della stazione appaltante che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione, o che esercitano, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo, ovvero le persone sottoposte alla direzione ed alla vigilanza dei suddetti soggetti.

All'operatore economico invitato e/o partecipante non è permesso accedere, in fase di gara, agli uffici della stazione appaltante ai fini della richiesta di informazioni riservate; l'accesso agli atti è consentito solo in conformità alla normativa vigente.

Ciascun operatore economico concorrente ha l'obbligo di segnalare ad ASCIT: qualsiasi tentativo effettuato da altro concorrente, o interessato, atto a turbare il regolare svolgimento della gara e/o dell'esecuzione del contratto; qualsiasi anomala richiesta o pretesa avanzata dai dipendenti della stazione appaltante o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara o la stipula del contratto e la sua esecuzione.

Ogni comportamento difforme sarà valutabile ai fini della responsabilità disciplinare per il personale di ASCIT ed in termini di moralità, anche ai fini di inviti ed ammissione a successive procedure di gara, per quanto riguarda gli operatori economici.

Art. 16 - Correttezza e buona fede riguardo a subappalti e sub-contratti

ASCIT garantisce adeguate forme di controllo, sia in fase di affidamento che di esecuzione, sulla gestione di subappalti e sub-contratti di ogni natura e importo.

Le imprese sono tenute ad agire nel rispetto della normativa vigente sul divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e non pongono dunque in essere comportamenti che

integrino tali fattispecie tramite l'affidamento, in qualsiasi forma, dell'esecuzione di mere prestazioni di lavoro.

Le imprese sono obbligate a rispettare i limiti legislativi relativi al subappalto ed ai sub-contratti; esse, inoltre, prendono atto ed accettano incondizionatamente il divieto di subappaltare in qualsiasi modo e misura parte dei lavori aggiudicati se non nel rispetto delle normativa vigente.

Ogni comportamento difforme sarà valutabile ai fini della responsabilità disciplinare per il personale di ASCIT ed in termini di moralità, anche ai fini di inviti ed ammissione a successive procedure di gara, per quanto riguarda gli operatori economici.

Art. 17 - Prevenzione degli illeciti in fase di esecuzione

Nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni affidate ai sensi del presente Regolamento, il Responsabile del procedimento adotta misure organizzative volte a garantire che nell'atto di affidamento sia inserita la clausola che impone all'esecutore l'obbligo di rispettare, pena la risoluzione del contratto, il Modello di Organizzazione *ex* D. Lgs. 231/2001, Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione *ex* L. 190/2012, il Codice di Comportamento adottato ai sensi del D.P.R. 62/2013 e comunque tutte le misure di prevenzione della corruzione adottate da ASCIT sulla base della normativa nazionale ed internazionale.

SEZIONE II – FASI DELLE PROCEDURE DI SCELTA DEI CONTRAENTI, PER GLI APPALTI SOGGETTI AD APPLICAZIONE DEL CODICE

Art. 18 – Ciclo di realizzazione di ogni singolo appalto

Il ciclo di realizzazione di ciascun appalto si sviluppa attraverso le seguenti fasi:

- programmazione (rilevazione e aggregazione dei fabbisogni, individuazione di modi e tempi di risposta, scelta di procedure, nomina di RUP/RP, adozione e pubblicità dei programmi);
- progettazione (e predisposizione degli atti di gara, se possibile previa determina a contrarre);
- affidamento (adozione di determina a contrarre, ove mancante; acquisizione CIG; avvio della gara e sua conduzione; proposta di aggiudicazione; controlli; aggiudicazione; stipula);
- esecuzione (avvio; controlli e monitoraggio; pagamenti; verifiche di conformità e verbali/Certificazioni di esecuzione lavori).

Art. 19 - Determina a contrarre

La Determina a contrarre è l'atto con il quale è avviata la procedura di affidamento di ciascun contratto programmato, o comunque non procrastinabile.

Con la Determina a contrarre, per quanto possibile, sono definiti gli elementi essenziali della procedura di affidamento e del contratto. Tra essi: il fabbisogno che legittima l'acquisizione; l'oggetto del contratto; gli elaborati contrattuali e progettuali e gli estremi della loro approvazione; l'importo massimo stimato e/o quello da porre a base d'asta; il nominativo del RUP/RP cui compete l'affidamento; la copertura economico-finanziaria attuale e le fonti di finanziamento; la procedura di scelta del contraente; i criteri di selezione dei concorrenti e delle offerte; le condizioni ed i termini essenziali per l'esecuzione.

La Determina è adottata dall'organo competente a stipulare il contratto e dotato dei relativi poteri di spesa e di rappresentanza, o da esso delegato o autorizzato secondo l'ordinamento aziendale.

Art. 20 - Determina a contrarre, nei casi di affidamento diretto semplificato

Nel caso in cui sia indetta la procedura di affidamento diretto semplificato, di cui al combinato disposto di cui agli artt. 36 comma 2 lettera a) e 32 comma 2 ultimo capoverso del Codice, e dunque nei casi di affidamento diretto per importi inferiori a €40.000 senza previa consultazione di due o più operatori economici, la Determina a contrarre contiene in modo semplificato: l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta dell'esecutore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti. In ogni caso, la scelta dell'operatore economico è motivata e preceduta da adeguate valutazioni anche comparative.

Art. 21 - Amministrazione diretta

Per i lavori di importo inferiore ad Euro 40.000,00, ASCIT può provvedere in amministrazione diretta, senza ricorrere all'affidamento di contratti di appalto. L'esecuzione in amministrazione diretta implica assunzione di responsabilità per il compimento in capo al RUP, senza affidamento e imputazione del rischio in capo ad alcun appaltatore.

Art. 22 – CIG e tracciabilità flussi finanziari

Ciascuna procedura di scelta del contraente per l'affidamento di ciascun appalto è preceduta dall'acquisizione del CIG, con le modalità prescritte dalla normativa vigente.

Il CIG sarà inserito, oltre che negli atti di gara, anche nei contratti e negli strumenti di pagamento. I contratti recheranno a pena di nullità la clausola di tracciabilità, secondo le previsioni di cui agli artt. 3 e 6 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e saranno eseguiti in conformità agli obblighi ivi prescritti.

Art. 23 – Procedura di affidamento di contratti di importo inferiore ad €40.000,00

L'affidamento avviene mediante: istruttoria o indagine di mercato e ordine rivolto ad un operatore economico (affidamento diretto semplificato) oppure acquisizione di uno o più preventivi (affidamento diretto ordinario).

Il RUP decide se consentire che i concorrenti presentino i propri preventivi con o senza allegazione di idonea garanzia (*ex art. 93 del Codice*).

Art. 24 – Affidamento diretto semplificato

L'istruttoria o indagine di mercato può avvenire con ogni modalità, purché nel rispetto dei principi del Codice (ad es. mediante pubblicazione di un avviso, o con consultazione di uno o più operatori economici, o con acquisizione di informazioni anche tramite piattaforme telematiche o prezzari o banche dati..).

La scelta dell'operatore economico e la valutazione delle condizioni contrattuali ha sempre comunque carattere comparativo, tenendo conto dei prezzi standardizzati e delle condizioni contrattuali reperibili nei mercati elettronici.

L'operatore economico in ogni caso deve essere in possesso dei requisiti generali e speciali prescritti, che attesta nei modi di legge ai fini dell'affidamento.

La Determina a contrarre segue la scelta dell'operatore economico ed ha i contenuti di cui al precedente art. 19. L'affidamento diretto semplificato è utilizzabile, nei limiti di legge, solo per i casi in cui il RUP sia in grado di predeterminare i contenuti di cui al precedente art. 19 o di urgenza. Non costituisce modalità ordinaria di scelta del contraente.

Art. 24 – Affidamento diretto ordinario

Ad uno o più operatori economici, contestualmente, è chiesto di presentare un preventivo, alle condizioni date dalla Stazione Appaltante.

L'operatore economico o gli operatori economici sono individuati mediante: pubblicazione di un avviso, o consultazione dell'Elenco operatori economici qualificati di Ascit, o con indagine di mercato condotta con qualunque modalità purché nel rispetto dei principi del Codice.

La richiesta e tutte le successive comunicazioni avvengono, di regola, tramite PEC e a cura del RUP o di personale da esso incaricato.

Unitamente al preventivo deve pervenire l'attestazione del possesso dei requisiti generali e speciali prescritti.

I preventivi pervenuti sono valutati in termini assoluti (di conformità alla richiesta) e comparativi (tra loro e rispetto alle condizioni reperibili sul mercato), nonché di congruità (cfr. artt. 95 e ss. del Codice).

La Determina a contrarre è adottata prima della/e richiesta/e di preventivo/i.

Art. 26 – Soggetti cui è demandata la valutazione dei preventivi

Relativamente ai preventivi acquisiti:

- il RUP aggiudica nel caso di affidamento diretto semplificato (acquisizione di un solo preventivo), con importo a base di gara inferiore ad Euro 5.000,00

- il RUP propone l'aggiudicazione ed il Consiglio di Amministrazione aggiudica nel caso di affidamento diretto semplificato (acquisizione di un solo preventivo) con importo compreso tra Euro 5.000,00 ed €40.000,00

- Il RUP aggiudica in caso di affidamento diretto ordinario (acquisizione di più preventivi) con importo compreso tra Euro 5.000,00 ed €40.000,00, nell'ipotesi in cui si sia ricorso al criterio del prezzo più basso;

- Il seggio di gara aggiudica in caso di affidamento diretto ordinario (acquisizione di più preventivi) con importo compreso tra Euro 5.000,00 ed €40.000,00, nell'ipotesi in cui si sia ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Art. 27 – Procedura negoziata per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore ad €40.000,00 ed inferiore ad €209.000,00

ASCIT individua gli operatori economici da invitare nel numero minimo di 5, consultando i propri eventuali Elenchi o Albi, ove istituiti.

Può altresì individuarli consultando Albi ed Elenchi di altre Stazioni appaltanti, o mercati elettronici e piattaforme telematiche.

Nel caso in cui non sia possibile, in tal modo, individuare un numero sufficiente di operatori economici potenzialmente idonei e interessati all'affidamento, pubblica sul sito istituzionale ed eventualmente anche su quotidiani locali un avviso con richiesta di manifestazione di interesse, tramite il quale avvia una indagine esplorativa.

L'avviso indica gli elementi essenziali della procedura e cioè:

- l'oggetto dell'appalto
- il luogo di esecuzione
- l'importo presunto stimato
- il tipo di procedura da indire
- il criterio di aggiudicazione
- i requisiti di partecipazione e le modalità di selezione delle candidature pervenute
- le modalità di presentazione della manifestazione di interesse.

A tutti gli invitati è inviata una lettera di invito con gli stessi contenuti e contemporaneamente. La lettera d'invito è integrata dal Disciplinare e da tutti gli atti di gara.

L'aggiudicazione può avvenire, nei casi previsti dal Codice, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del prezzo più basso (cfr. precedente art. 4).

Il criterio di aggiudicazione della gara dell'offerta economicamente più vantaggiosa viene dettagliato mediante indicazione dei parametri sulla base dei quali verrà calcolato il punteggio (criteri e sub-criteri).

Se si aggiudica con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il Consiglio di Amministrazione nomina, con apposito atto successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la Commissione di gara che valuta le offerte tecniche ed economiche. Il RUP può stabilire di provvedere direttamente (o con un Seggio di gara), al posto della Commissione, alle altre attività amministrative di competenza della Stazione Appaltante (apertura delle Buste A e fase di ammissione ed esclusione sulla base di documenti in esse contenuti).

Aggiudicandosi con il criterio del prezzo più basso, non è nominata alcuna Commissione e il RUP può valutare i documenti e le offerte direttamente o previa costituzione di un Seggio di gara.

Concluse le operazioni di gara e individuata la prima migliore offerta non anomala, il soggetto che presiede la gara propone l'aggiudicazione e si procede in conformità alle previsioni di cui al successivo art. 28 del Regolamento ed all'art. 32 del Codice.

Art. 28 - Procedura negoziata per l'affidamento di lavori di importo superiore a €40.000,00 e inferiore a €150.000,00 o 1.000.000,00.

ASCIT individua gli operatori economici da invitare (nel numero minimo di 10, nel caso di affidamento di lavori di importo inferiore ad Euro 150.000,00, o nel numero minimo di 15, nel caso di affidamento di lavori di importo pari o superiore ad Euro 150.000,00 e inferiore ad Euro 1.000.000,00, *ex* art. 36 comma 2 lettere b) e c) del Codice) consultando i propri eventuali Elenchi o Albi, ove istituiti.

Può altresì individuarli consultando Albi ed Elenchi di altre Stazioni appaltanti, o mercati elettronici e piattaforme telematiche.

Nel caso in cui non sia possibile, in tal modo, individuare un numero sufficiente di operatori economici potenzialmente idonei e interessati all'affidamento, pubblica sul sito istituzionale ed eventualmente anche su quotidiani locali un avviso con richiesta di manifestazione di interesse, tramite il quale avvia una indagine esplorativa.

L'avviso indica gli elementi essenziali della procedura e cioè:

- l'oggetto dell'appalto
- il luogo di esecuzione
- l'importo presunto stimato
- il tipo di procedura da indire
- il criterio di aggiudicazione
- i requisiti di partecipazione e le modalità di selezione delle candidature pervenute
- le modalità di presentazione della manifestazione di interesse.

A tutti gli invitati è inviata una lettera di invito con gli stessi contenuti e contemporaneamente. La lettera d'invito è integrata dal Disciplinare e da tutti gli atti di gara.

L'aggiudicazione può avvenire, nei casi previsti dal Codice, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del prezzo più basso (cfr. precedente art. 4).

Il criterio di aggiudicazione della gara dell'offerta economicamente più vantaggiosa viene dettagliato mediante indicazione dei parametri sulla base dei quali verrà calcolato il punteggio (criteri e sub-criteri).

Se si aggiudica con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il Consiglio di Amministrazione nomina, con apposito atto successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la Commissione di gara che valuta le offerte tecniche ed economiche.

Il RUP può stabilire di provvedere direttamente (o con un Seggio di gara), al posto della Commissione, alle altre attività amministrative di competenza della Stazione Appaltante (apertura delle Buste A e fase di ammissione ed esclusione sulla base di documenti in esse contenuti). Aggiudicandosi con il criterio del prezzo più basso, non è nominata alcuna Commissione e il RUP può valutare i documenti e le offerte direttamente o previa costituzione di un Seggio di gara. Concluse le operazioni di gara e individuata la prima migliore offerta non anomala, il soggetto che presiede la gara propone l'aggiudicazione e si procede in conformità alle previsioni di cui al successivo art. 27 ed all'art. 32 del Codice.

Art. 29 – Fasi della procedura negoziata

Ai concorrenti è assegnato un termine inderogabile per la presentazione delle offerte. Scaduto detto termine: è nominata la Commissione (se si aggiudica con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa) o l'eventuale Seggio (se si aggiudica al prezzo più basso) ed è convocata la prima seduta pubblica. Si provvede quindi a:

- ammissioni, esclusioni ed eventuale soccorso istruttorio sulle Buste A in seduta pubblica (pubblicate e comunicate entro 2 giorni, ai sensi dell'art. 29 del Codice);
- valutazione delle offerte tecniche (nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa) in seduta riservata;
- apertura e lettura delle offerte economiche in seduta pubblica;
- eventuale sub-procedimento di verifica di anomalia.

In seduta pubblica è letta la graduatoria finale che dà luogo alla proposta di aggiudicazione.

Seguono:

- proposta di aggiudicazione
- aggiudicazione previa approvazione da parte dell'organo competente
- controlli sui requisiti attestati dall'aggiudicatario
- integrazione dell'efficacia nei termini di legge
- stipula del contratto (o eventuale previa esecuzione nelle more) nei termini di legge.

Art. 30 – Procedure aperte/ristrette sotto soglia per servizi e forniture di importo superiore a €209.000,00 e lavori di importo superiore a €1.000.000,00

Le procedure a aperte e ristrette sono indette con pubblicazione di Bando e Disciplinare di gara, non con invio di lettere d'invito. Si applicano gli artt. 60 e 61 del Codice.

Art. 31 – Determina di validazione del progetto a base di gara

Ai fini dell'affidamento di appalti di lavori, è posto a base di gara un progetto verificato e validato, in conformità alla normativa vigente. Il RUP definisce i livelli di approfondimento della progettazione, secondo le prescrizioni del Codice.

Di regola è posto a base di gara il progetto esecutivo.

Nei casi previsti dalla legge, può essere posto a base di gara il progetto definitivo.

I lavori di importo superiore o pari ad Euro 1.000.000,00 sono aggiudicati col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Se è posto a base di gara il progetto esecutivo, possono essere aggiudicati al prezzo più basso, se di importo inferiore ad Euro 2.000.000,00.

Art. 32 – Aggiudicazione di fornitura, servizi e lavori

A seguito dell'esame delle offerte pervenute, il RUP o la Commissione di gara, propongono l'aggiudicazione che è poi approvata dall'organo competente.

Dell'aggiudicazione viene data comunicazione via PEC a tutti i partecipanti alla gara entro 5 giorni e con pubblicazione sul sito internet della Stazione Appaltante nello stesso termine.

Successivamente si apre la fase di controllo del possesso dei requisiti prescritti dall'art. 80 D. Lgs 50/2016, che avviene tramite il sistema informatico AVCPass oppure, per affidamenti di importo inferiore ai 40.000 euro, tramite richiesta diretta alle varie amministrazioni competenti territorialmente (Inps/Inail, Agenzia delle Entrate, Procura della Repubblica, Prefettura), o comunque con le modalità previste dalla normativa vigente.

Sono così acquisiti i seguenti documenti:

- il Durc (documento unico regolarità contributiva per la cui richiesta si utilizza l'apposito portale),
- i certificati di regolarità fiscale
- i certificati del casellario giudiziale
- i certificati antimafia (per acquisti di importo superiore ad Euro 150.000,00).
- certificati CCIA

Art. 33 – Obblighi di pubblicità

ASCIT adempie agli obblighi di pubblicazione in conformità alle previsioni di legge, mediante:

- sito istituzionale di Ascit nell'apposita sessione Amministrazione Trasparente
- SITAT SA, per inserire i dati riferiti alle gare d'appalto aventi importo superiore ad Euro 40.000,00
- SITAT 190, per inserire i dati riferiti alle gare d'appalto aventi importo inferiore ad Euro 40.000,00.

Per le gare sopra soglia: secondo i termini e le modalità di cui agli artt. 72 e 73 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. nonché del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 (G.U. n. 20 del 25 gennaio 2017).

Per l'accesso ai due portali vengono utilizzate appositi password e username del RUP.

Entro il 31 gennaio di ogni anno tutte le gare esperite devono essere indicate in un documento in formato XML ed pubblicate sul sito istituzionale, la cui URL deve essere comunicata all'ANAC.

SEZIONE III – COMMISSIONE AGGIUDICATRICE

Art. 34 – Nomina della commissione giudicatrice

I soggetti e gli organi da nominare, per la valutazione delle offerte, sono determinati in ragione del criterio di aggiudicazione dell'appalto e dalla sua configurazione specifica, con riferimento a ciascuna gara.

Aggiudicandosi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa si provvede alla nomina della Commissione giudicatrice, ex art. 77 D. Lgs. 50/2016, i cui membri dovranno essere dotati di competenze:

- specialistiche e altamente qualificate, se i criteri e sub-criteri di aggiudicazione implicano valutazioni discrezionali e ampiamente discrezionali
- adeguate e genericamente riferite a contratti/gare analoghi, se i criteri e sub-criteri hanno configurazione tabellare, misurabile, e non implicano valutazioni discrezionali di particolare rilevanza o complessità.

La Commissione giudicatrice provvede a tutti gli adempimenti di gara e precisamente:

- valuta la documentazione amministrativa ai fini di ammissioni/esclusioni dei concorrenti

- valuta le offerte tecniche ed economiche dei concorrenti ammessi in gara
- supporta il RUP nell'eventuale valutazione di congruità delle offerte selezionate.

La Commissione giudicatrice è composta di norma da tre membri, in casi di procedure di particolare complessità potranno essere nominati cinque membri.

La nomina della Commissione per procedure di importo stimati superiori ai 5.000,00 euro ma inferiori ai 40.000,00 Euro avviene da parte del Rup a partire dal momento successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Per procedure aventi importi stimati superiori ai 40.000,00 euro, la Commissione è sempre e solo nominata dal Consiglio di Amministrazione nei medesimi termini.

La nomina avverrà applicando per ciascun membro uno o più dei seguenti criteri, in ragione dell'oggetto o della specificità della procedura:

- scegliendo tra i dipendenti di ASCIT che dispongano di idonei competenze/titoli e che abbiano maturato adeguata esperienza nel settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto;
- scegliendo fra soggetti dipendenti di altre stazioni appaltanti, che dispongano di idonei competenze/titoli e che abbiano maturato adeguata esperienza, nel settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto;
- scegliendo fra professionisti di comprovata esperienza ed esperti dello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto, individuati nel rispetto delle previsioni di cui al D. Lgs. 50/2016.

L'utilizzo di un criterio per uno o più membri non implica né esclude l'utilizzo del medesimo o dei diversi criteri per gli altri membri. Nel caso di procedure per contratti di importo pari o superiore a quelli di cui all'art. 35 del Codice, tutti i membri sono esterni. Negli altri casi, alcuni possono essere interni.

Il presidente della Commissione giudicatrice è scelto tra i commissari ed è nominato dallo stesso soggetto aziendale che ha nominato la commissione o il seggio ed è indicato già in sede di nomina. Il Presidente non è mai un membro interno. Possono essere nominati membri supplenti, contestualmente alla nomina dei membri effettivi.

Art. 35 – Indennità e compensi

Non sono previsti compensi per il personale in servizio presso ASCIT che sia chiamato a far parte di commissioni di gara. Diverse determinazioni in merito potranno essere motivatamente adottate nella decisione di nomina della Commissione di gara, nei casi in cui ricorrano specifici caratteri (di complessità e/o rilevanza, anche economica) della gara per la quale la Commissione è nominata.

Ai membri di commissione esterni è riconosciuto un compenso determinato in numero di gettoni di presenza pari al numero di sessioni di lavoro, di importo unitario quantificato preventivamente da ASCIT nella decisione di nomina della Commissione di gara, in misura proporzionata rispetto al rilievo ed alla complessità dell'appalto cui la nomina è riferita. I compensi di tutti i membri esterni non potranno complessivamente superare le somme di cui ASCIT dispone a tal fine, in base al quadro economico dell'appalto.

Art. 36 – Incompatibilità

Valgono per i membri/Presidente di Commissione tutte le cause di incompatibilità e di astensione contemplate dalla vigente normativa. Come previsto dal comma 9 dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016, al momento dell'insediamento della Commissione stessa, i commissari dichiarano ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 del predetto articolo e ad ogni altra previsione normativa vigente.

Art. 37 – Commissione e Seggio di gara

Il seggio di gara, ove nominato, non è equiparato alla Commissione, ai fini della selezione dei suoi membri, i quali, dovendo unicamente coadiuvare il RUP/RP nell'espletare funzioni di natura amministrativa e non discrezionale, non devono essere in possesso di titoli e competenze specifici o altamente qualificati e possono essere tutti membri interni.

Valgono anche per i membri di Seggio tutte le cause di incompatibilità/astensione e le previsioni di legge e regolamentari volte a garantire liveità, correttezza e trasparenza delle operazioni di gara.

SEZIONE IV: ESECUZIONE

Art. 37 – Avvio dell'esecuzione

L'avvio dell'esecuzione è preceduto dalla nomina del DL/DEC, se non già nominato (il DL di norma è nominato prima dell'affidamento dei lavori). Nel caso in cui manchi la nomina del DEC/DL, l'ufficio resta in capo al RUP/RP, nei limiti di legge.

Se il contratto non prevede l'avvio immediato senza formalità, il RUP/RP autorizza il DL/DEC, il quale autorizza l'appaltatore il quale deve provvedere nei termini che gli sono ordinati, pena la conseguenza (inadempimento, sanzioni, risoluzione) previste da legge e contratto.

Dell'avvio (e della sospensione, ripresa, fine esecuzione) è redatto apposito verbale dal DL/DEC. L'avvio può essere anche nelle more della stipula ma: nei soli casi di urgenza; entro i limiti di legge; con adeguata motivazione; sotto riserva e con clausola di salvaguardia a favore di ASCIT.

Art. 38 – Esecuzione e stati di avanzamento

L'esecuzione che abbia durata non istantanea è documentata per stati di avanzamento, cui se previsto dal contratto possono corrispondere pagamenti in acconto, secondo le norme di legge.

Art. 39 - Controlli in fase di esecuzione

Il RUP/RP dirige tramite il DL/DEC l'esecuzione di ciascun contratto vigilando su:

- esatto adempimento alle previsioni contrattuali;
- rispetto delle norme di legge.

Il DL/DEC può a sua volta avvalersi di ausiliari.

Art. 40 – Direzione lavori e di servizi e forniture

I lavori ed i servizi sono diretti in conformità alle previsioni di cui al Codice ed agli atti attuativi. Ove mancanti o incomplete, il DL applica la procedura aziendale e ricorre per quanto compatibili alle previsioni, ancorché abrogate, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Nel caso di forniture, sono verificati almeno il rispetto di tempi e modalità di consegna, nonché la rispondenza al contratto per quantità e qualità.

In nessun caso il RUP/RP e il DEC/DL possono adottare decisioni favorevoli all'esecutore in difformità rispetto alle previsioni contrattuali e di legge, ravvisandosi altrimenti la violazione degli

artt. 12, 13, 16 e 17 del Regolamento e ricorrendo ipotesi di non conformità alla procedura aziendale ed alla legge, riguardo alle quali essi rispondono.

Art. 41 – Monitoraggio

In fase di esecuzione sono redatti documenti e acquisiti dati/informazioni utili a garantire non solo il controllo sull'esatto adempimento del singolo contratto, ma anche gli standard qualitativi con i quali ciascun operatore economico opera. Tali dati e informazioni sono utilizzati ai fini della loro qualificazione e valutazione, in conformità alla procedura aziendale, e possono integrare o temperare il principio di rotazione degli inviti.

SEZIONE V – ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI**Art. 42– Soggetti affidatari di forniture, servizi e lavori**

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 36 del Codice e dalle Linee Guida n. 4 recanti *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*, ASCIT può istituire l'Elenco degli operatori economici / Albo dei fornitori (di seguito solo Elenco) da interpellare e da invitare, rispettivamente nell'ambito di affidamenti diretti e procedure negoziate, secondo le norme di cui al D. Lgs. 50/2016 artt. 35 e 36.

L'iscrizione nell'Elenco non garantisce l'affidamento di appalti di forniture, servizi e lavori né l'interpello per procedure di affidamento; gli iscritti nulla potranno pretendere qualora, nel corso di validità della loro iscrizione, ASCIT non dia avvio ad acquisizioni o richieste di offerta per la categoria o le categorie rispetto alle quali essi risultino iscritti, ovvero qualora non sia possibile scorrere in eventuali interPELLI l'intero elenco dei soggetti iscritti.

ASCIT applicherà nei rapporti con i Fornitori inseriti nell'Elenco le regole di cui al presente Regolamento. Adotterà atti contenenti valutazioni sul loro comportamento e sulle loro performance contrattuali, che saranno utilizzati ai fini della applicazione dei criteri premianti o penalizzati di cui al presente Regolamento, nonché per tutte le incombenze e comunicazioni prescritte dalla legge.

La richiesta di iscrizione può essere presentata in ogni tempo ed è gratuita.

L'inserimento nell'Elenco avviene sulla base delle attestazioni degli operatori medesimi, rese ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000.

L'effettiva aggiudicazione di contratti ed il pagamento degli stessi sono subordinati all'esito positivo dei controlli che saranno eseguiti anche d'ufficio in occasione degli stessi. L'iscrizione o la permanenza nell'Elenco non ne costituiscono presunzione.

Art. 43 – Ambito di applicazione

L'Elenco è utilizzato nel rispetto della normativa in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture nonché nel rispetto delle norme di carattere regolamentare ed organizzativo proprie di ASCIT, anche con riferimento al Codice Etico, alle misure anticorruzione ed alle procedure 231/2001 da essa adottate.

Art. 44 – Articolazione dell'elenco

L'Elenco è articolato in sezioni specificatamente definiti negli avvisi con i quali sono indette le procedure di istituzione dell'Elenco.

L'Elenco ha validità a tempo indeterminato.

Gli operatori economici possono presentare domanda di iscrizione in ogni momento.

ASCIT si riserva la facoltà d'integrare e/o di variare in qualsiasi momento il numero e la denominazione delle categorie in relazione alle proprie esigenze.

Art. 45 – Modalità di iscrizione

Per iscriversi all'Elenco, gli operatori economici devono inviare apposita istanza di iscrizione esclusivamente in conformità all'avviso pubblicato sul sito istituzionale.

L'istante dovrà indicare la categoria merceologica di competenza e dovrà utilizzare l'apposita “istanza di iscrizione all'elenco fornitori di ASCIT” (Allegato 2 al presente Regolamento) reperibile sul sito istituzionale, corredata degli allegati indicati all'interno della stessa.

Art. 46 - Soggetti

Possono chiedere l'iscrizione all'Elenco gli operatori economici in possesso dei prescritti requisiti generali e speciali.

Art. 47 – Requisiti

Ai fini dell'inserimento nel presente Elenco, gli operatori devono essere in possesso di requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80 del Codice.

Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere attestato dagli operatori economici mediante dichiarazione sostitutiva di certifica/atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000. ASCIT provvederà alla verifica a campione della veridicità delle dichiarazioni, acquisendo d'ufficio i documenti a controprova.

REQUISITI DI ORDINE GENERALE: l'insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di cui all'art. 80 del Codice dovrà essere attestata mediante la compilazione dell'apposito modello (Allegato 3 al presente Regolamento) reperibile sul sito istituzionale di ASCIT).

REQUISITI DI ORDINE SPECIALE: sono definiti negli avvisi con i quali sono indette le procedure di istituzione di ogni Sezione di Elenco.

Art. 48 – Divieti e limiti

L'iscrizione è consentita agli operatori economici in forma individuale (ciascuno per sé, non in ATI, non mediante avvalimento). Salva la possibilità, ove interpellati, di partecipare alle procedure indette in tutte le forme ammesse dalle norme vigenti e dalla relativa *lex specialis*.

Art. 49 – Esito della domanda di iscrizione e durata

ASCIT comunica mediante PEC l'esito dell'istanza di iscrizione. Il procedimento è concluso nel termine ordinatorio di 30 giorni dalla domanda, compatibilmente con il carico di lavoro dei competenti uffici. È in ogni caso concluso inderogabilmente entro l'anno.

Il procedimento di verifica è volto ad accertare, sulla base della documentazione presentata, la sussistenza dei requisiti di qualificazione in relazione alle categorie merceologiche indicate.

Qualora la documentazione presentata non fosse completa o esauriente ASCIT si riserva di richiedere documenti e/o chiarimenti in merito alle dichiarazioni presentate dall'operatore economico in sede di iscrizione, che dovranno pervenire entro il termine di 10 (dieci) giorni.

A fronte dell'esito positivo del procedimento di iscrizione, gli operatori economici sono iscritti e potranno essere interpellati per le procedure di affidamento di beni, servizi e lavori, nei limiti del valore della classe di importo attribuita.

L'elenco degli operatori iscritti è pubblicato da ASCIT nella sezione dedicata del proprio sito istituzionale.

L' Elenco è sempre aperto all'iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti da ASCIT.

L'operatore economico che ottiene l'iscrizione nell'Elenco potrà permanervi fino a quando sussistano i requisiti necessari e non sopravvengano motivi di esclusione dallo stesso. Della perdita dei requisiti o della sopravvenienza di motivi di esclusione, ciascun fornitore ha l'onere di dare tempestiva notizia ad ASCIT, affinché provveda alla conseguente cancellazione. In mancanza di detta comunicazione, allorquando ASCIT ne venga comunque a conoscenza, potrà provvedere conseguentemente, dando luogo ove previste anche alle relative ulteriori sanzioni.

Resta fatta salva la possibilità, per ASCIT, di verificare, sempre e comunque, la sussistenza dei requisiti generali e speciali, anche durante il periodo di validità della iscrizione ed anche nei confronti di quegli operatori che, per qualsiasi motivo, nei 36 mesi non fossero stati mai chiamati a partecipare ad una procedura indetta dalla Società.

Art. 50 – Estensione dell'iscrizione

L' operatore già iscritto in una o più Sezioni può chiedere l'estensione dell'iscrizione ad altre Sezioni o classi d'importo, laddove possieda adeguati requisiti speciali.

Art. 51 - Segnalazione delle variazioni e mantenimento dell'iscrizione - trasferimento della qualificazione

Gli operatori economici iscritti devono comunicare ogni variazione dei dati dichiarati e dei requisiti attestati.

Nel caso in cui ad un operatore economico qualificato subentri altro operatore economico in conseguenza di un'operazione societaria (cessione o affitto di azienda o ramo d'azienda, fusione, scissione o trasformazione societaria) che comporti il trasferimento dei requisiti sulla cui base era stata originariamente rilasciata la qualificazione, la qualificazione stessa può essere trasferita al nuovo operatore economico, previa comunicazione da parte del vecchio operatore economico e presentazione, da parte del nuovo operatore economico, di istanza di subentro. alla quale dovranno essere allegati gli atti ed i documenti attestanti la permanenza, in capo all'operatore economico subentrato, dei requisiti generali e speciali.

Art. 52 – Cause di sospensione e di cancellazione

ASCIT si riserva la facoltà di sospendere l'iscrizione degli operatori economici dall'Elenco nei seguenti casi:

- in caso di mancata presentazione della documentazione atta a verificare il permanere dei requisiti di qualificazione quando richiesto da ASCIT e comunque in caso di variazioni;
- in caso di richiamo, negligenza o inadempimento nell'esecuzione dei contratti affidati ovvero laddove nel corso delle verifiche in loco emergano situazioni che rendano opportune misure correttive e/o di adeguamento (per es. criticità nella struttura tecnico-organizzativa o nei mezzi impiegati, etc.).

La sospensione determinerà l'impossibilità per l'operatore economico di essere chiamato a partecipare ad un massimo di n. 5 procedure di appalto di beni, servizi e lavori, per i quali ha richiesto l'iscrizione, e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi dalla sospensione. Finito il periodo di sospensione l'operatore economico, per poter aspirare a partecipare ad una procedura di appalto, dovrà comunque dimostrare di aver eliminato le cause che hanno determinato la sospensione.

ASCIT si riserva la facoltà di cancellare dall'Elenco gli operatori economici iscritti nei seguenti casi:

- richiesta di cancellazione presentata dall'operatore economico interessato;

- perdita dei requisiti di qualificazione;
 - grave negligenza o malafede e/o inadempimento grave nell'esecuzione dei contratti affidati e/o violazione dei principi del Codice Etico, del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione, delle misure anticorruzione e delle procedure relative al MOG 231/2001;
 - nei casi l'operatore non abbia risposto a più inviti di gara senza fornire adeguata motivazione in merito;
 - nei casi di accertata non veridicità delle dichiarazioni in merito al possesso anche di solo uno dei requisiti richiesti, sia di ordine generale che speciale, a seguito delle verifiche;
 - in tutti i casi in cui la normativa di riferimento prevede l'esclusione dai procedimenti concorsuali.
- In caso di cancellazione l'operatore economico cancellato potrà presentare una nuova iscrizione solo se siano decorsi almeno 12 mesi dalla cancellazione, o l'eventuale ulteriore termine previsto in provvedimenti amministrativi e giudiziari che hanno colpito l'operatore economico stesso.